

N. 1716

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori PACE, BEVILACQUA, MARRI  
e BATTAGLIA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 1996**

---

Riapertura dei termini per il pagamento dei debiti scaduti  
dell'amministrazione dello Stato e per la sistemazione dei  
contratti di guerra

---

ONOREVOLI SENATORI. - Con il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 656, si concedevano sei mesi agli aventi diritto al pagamento dei debiti scaduti delle amministrazioni dello Stato per presentare istanza alle amministrazioni competenti. Con la successiva legge 1° dicembre 1949, n. 917, tale termine veniva prorogato al 31 dicembre 1949, dopo la quale data nessun'altra legge è intervenuta. Gli aventi diritto, dunque, che per cause di forza maggiore non avessero provveduto entro il termine previsto non hanno potuto presentare alcuna domanda. Con decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, d'altra parte, si concedevano sei mesi agli aventi diritto per la sistemazione dei contratti di guerra e per il recupero dei relativi contributi.

L'articolo 11 del suddetto decreto legislativo, al secondo comma, stabiliva bensì che coloro i quali, per assoluta impossibilità derivata dalla guerra, non avessero potuto presentare domanda entro sei mesi fossero rimessi in termine fino a tre mesi dopo la cessazione della causa di impedimento; il

terzo comma dello stesso articolo fissava, invece, perentoriamente in cinque anni il termine utile definitivo per la presentazione delle istanze, in modo tale che dopo il marzo 1953 non è stato possibile produrre alcuna istanza. Tali decreti legislativi e leggi non hanno previsto il caso di quei cittadini italiani che, trattenuti a forza nei paesi d'oltrecortina in seguito ad eventi bellici, sono rientrati in Italia dopo le scadenze previste.

È chiaro che nel 1948 e nel 1949 il legislatore non poteva prevedere che cittadini italiani venissero trattenuti per tanti anni, pur essendo cessato lo stato di guerra ed essendo stato firmato il trattato di pace con tutti gli stati belligeranti, in paesi firmatari del trattato di pace con l'Italia. Purtroppo ciò è avvenuto, anche se si tratta di esigui casi.

Con la presente legge si intende riparare a questa anomalia, permettendo ai pochissimi casi di ottenere dall'amministrazione dello Stato quanto è in loro pieno diritto.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Le persone fisiche che, per assoluta impossibilità derivante da circostanze di guerra o conseguenti alla guerra, non hanno potuto presentare nei termini prescritti domanda per ottenere il pagamento dei debiti scaduti dell'amministrazione dello Stato, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 656, e della legge 1° dicembre 1949, n. 917, oppure domanda per la sistemazione dei contratti di guerra, ai sensi del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, possono produrre istanza per essere riammessi nei termini, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

